

Allegato "A" al n. 5.550 Racc.

STATUTO DEL "COMITATO ASSISTENZA MALATI TIGULLIO ODV"

ENTE DEL TERZO SETTORE ETS

Organizzazione di Volontariato ODV

fondato il 30 novembre 1982

Art. 1 Denominazione sede

E' corrente, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **"COMITATO ASSISTENZA MALATI TIGULLIO ODV"** con la forma giuridica di Associazione.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione Organizzazioni di Volontariato, l'Ente, di seguito detto anche "Organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il Comitato dovrà altresì inserire nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, oltre alla propria denominazione, gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 11 del predetto D. Lgs. n. 117/2017.

Il "COMITATO ASSISTENZA MALATI TIGULLIO ODV" ha sede in Comune di Lavagna (Provincia di Genova).

L'indirizzo attuale del Comitato è in Lavagna, Via Nuova Italia civico numero 33 (trentatré).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Comitato ha durata indeterminata.

Art. 2 Finalità e attività

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, dell'attività di interesse generale avente ad oggetto l'erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di attività di interesse generale in ambito socio-sanitario e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ex art. 5 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 117/2017, per la promozione della salute e per il supporto del malato, con lo scopo in particolare di:

- a) fornire agli ammalati ed ai loro familiari tutte le informazioni, anche di carattere logistico, necessarie per contattare e raggiungere i centri di cura prescelti;
- b) dare assistenza economica agli ammalati e ai loro familiari, nei limiti del bilancio, in casi di comprovata necessità;
- c) programmare iniziative e istituire premi e borse di studio

a favore di medici, infermieri e operatori sanitari di ogni livello, nell'ambito dell'assistenza agli ammalati sotto qualsiasi forma;

d) acquistare e donare a ospedali e strutture del Servizio Sanitario Nazionale strumenti e attrezzature;

e) promuovere e difendere il diritto alla salute e i diritti degli ammalati, dei disabili e dei portatori di handicap attraverso eventi e iniziative aperte al pubblico, attraverso trasmissioni televisive e sui social network;

f) informare le persone, attraverso i mezzi di comunicazione, sui servizi sanitari del comprensorio del Tigullio, di interesse per gli ammalati, nonché sull'attività della ODV;

g) compiere tutte le attività consentite e nella misura prevista dalla legge per il reperimento di fondi finalizzati al raggiungimento degli scopi di cui sopra; in particolare il Comitato potrà organizzare cene, spettacoli, eventi, lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza, ed in generale tutte le attività consentite dalla normativa vigente al momento dell'iniziativa intrapresa, al fine di finanziare l'attività istituzionale del Comitato.

Le attività dell'Organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi privati ed a favore di Enti Assistenziali ed Ospedali pubblici, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 3 Attività diverse

Il Comitato può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

Art. 4 Destinazione del patrimonio

e divieto distribuzione utili

Il Comitato non ha scopo di lucro, sia diretto che indiretto ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, di importo non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), è composto dai ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominati e sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale.

E' vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo, volontario o per esclusione.

Si applicano a riguardo le altre disposizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 Associati ammissione ed esclusione

L'organizzazione ha carattere aperto.

Gli associati possono essere persone fisiche maggiorenni o altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, nel rispetto del limite percentuale stabilito dall'art. 32 del D.Lgs. 117/2017, che abbiano fatto richiesta di adesione al Consiglio Direttivo e abbiano contestualmente versato la quota associativa minima annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda ed annotata nel libro degli Associati. L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'Assemblea degli Associati.

Gli associati si dividono in:

- volontari: sono coloro che svolgono attività in favore del COMITATO, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per il raggiungimento dello scopo della ODV, in modo personale, spontaneo e gratuito;

- ordinari: sono coloro non svolgono attività di volontariato, ma partecipano al COMITATO perché ne

condividono le finalità e gli scopi.

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione:

- a) per dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale;
- c) per indegnità accertata dal Consiglio Direttivo;
- d) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi quali la contravvenzione ai doveri stabiliti dallo statuto;
- e) per morte.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato al COMITATO.

L'Associazione presuppone l'esistenza quali Associati di almeno sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato; qualora tale numero si riducesse, esso dovrà essere integrato entro un anno ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri, essendo il COMITATO organizzato secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati dell'organizzazione hanno i diritti derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabile ed in particolare

hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il loro voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione, mediante dichiarazione da comunicarsi per iscritto all'organo amministrativo;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di Amministrazione.

Gli associati hanno i doveri derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabile ed in particolare hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto;
- rispettare le delibere degli organi dell'associazione;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare almeno la quota minima associativa annuale stabilita dall'Organo di Amministrazione;
- non arrecare danni materiali e morali all'organizzazione.

La qualità di associato è intrasmissibile.

Art. 7 Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L'organizzazione, nello svolgimento della propria attività prevalentemente a favore di terzi, si avvale in modo

prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, né diretto, né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e utilità sociale.

L'attività del volontario non potrà mai essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono soltanto essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione è tenuta a iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non

occasionale.

Art. 8 Organi sociali gratuità e durata

Sono organi del COMITATO ASSISTENZA MALATI TIGULLIO ODV:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo (detto anche Organo di Amministrazione);
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, anche monocratico, se nominato;
- il Revisore legale o il Collegio dei Revisori, se nominato.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre esercizi e possono essere riconfermate.

Gli organi di controllo ed i revisori non possono mai essere designati fra i componenti del Consiglio Direttivo, dipendenti o persone che hanno rapporti di affari con il Comitato.

Art. 9 Assemblea

L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in sua assenza dal Vice Presidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purché in Italia.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale

degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, come sarà indicato nell'avviso di convocazione, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui sarà dato atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli associati e degli altri soggetti intervenuti, che partecipano e votano e nel rispetto dei principio di buona fede e parità di trattamento;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti durante la riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo dove è presente il verbalizzante.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Il Presidente può altresì convocare, con analoghi adempimenti e modalità, assemblee ordinarie ogni qualvolta lo ritenga necessario o se richiesto da almeno un decimo degli associati o da tre componenti il Consiglio Direttivo.

La convocazione potrà essere effettuata a mezzo posta ordinaria all'indirizzo risultante dal libro associati, a mezzo posta elettronica ordinaria e/o certificata agli indirizzi risultanti dei libri associati e/o a mezzo stampa sui quotidiani, e/o a mezzo manifesti e/o con affissioni di avviso presso la sede del Comitato e/o avviso pubblicato sul sito internet del Comitato, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Hanno diritto di voto tutti gli associati che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto; il singolo associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato conferendogli delega scritta. Ciascun associato può essere portatore fino ad un massimo di tre deleghe.

Il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate, al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'assemblea può essere convocata anche in via straordinaria per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione,

fusione, scissione dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia intervenuta almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è convocata, con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria, ogni volta che sia richiesto dai due terzi dei membri del Consiglio Direttivo ovvero da due terzi degli associati o anche su iniziativa del Presidente quando vi siano urgenti, motivate e improcrastinabili necessità.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima e in seconda convocazione quando è presente almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle

riguardanti la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga, i componenti dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) esamina ed approva il bilancio annuale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, tenuta con la presenza di un notaio con funzioni di segretario, delibera:

- a) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione.

Art. 10 Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione, detto anche "Consiglio Direttivo", è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero variabile di 11 (undici), 13 (tredici) o 15 (quindici) membri, sempre in numero dispari, scelti tra le persone

fisiche associate. Si applica l'art. 2382 cod.civ.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I Consiglieri sono rieleggibili.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto l'associato più anziano di età.

Salvo difformi norme sopravvenute, i componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

I membri del Consiglio Direttivo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

L'organo di Amministrazione è validamente costituito quando è

presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, come sarà indicato nell'avviso di convocazione, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui sarà dato atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti durante la riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo dove è presente il verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tal caso la riunione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione del Consiglio va inviata tramite posta ordinaria o per e-mail, all'indirizzo di ciascun componente con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza in cui il preavviso può essere di tre giorni tramite fax o e-mail od ogni altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento.

In caso di dimissioni o di decadenza decisa dallo stesso Consiglio per il caso di ingiustificata assenza per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, il consigliere dimissionario o decaduto viene sostituito per cooptazione con il primo dei candidati non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi; i consiglieri così nominati dureranno in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. La previsione è applicabile a condizione che la maggioranza dei Consiglieri rimanga di nomina assembleare. Ove i Consiglieri nominati dall'Assemblea risultino in parità o in minoranza, i Consiglieri in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea per la sostituzione dei componenti mancanti.

L'organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente, uno o due segretari;
- b) amministra l'organizzazione e compie qualsiasi atto di

ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto dell'Associazione;

c) predispone un programma di lavoro promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa compatibilmente con le risorse finanziarie dell'organizzazione;

d) attua la propaganda e provvede alla raccolta di fondi, delle iscrizioni degli associati e delle quote annuali;

e) assume iniziative secondo le necessità locali, in conformità agli scopi previsti dall'art. 2 del presente statuto e con i vincoli ivi previsti;

f) predispone il bilancio annuale che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio;

g) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

h) propone all'Assemblea l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali e l'esclusione degli associati nei casi previsti dal presente statuto e per gli altri provvedimenti di sua competenza;

i) delibera sull'avvio o l'interruzione di eventuali contratti di lavoro con eventuali dipendenti;

l) delibera su tutte le materie che non sono riservate dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

Le sedute e delibere del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da un verbale redatto dal segretario o chi per

esso e sottoscritte dallo stesso e dal Presidente nonché trascritte nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11 Il Presidente

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo e la durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto. Il Presidente è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta il Comitato nei confronti dei terzi e in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e le assemblee.

Il Presidente compie gli atti di ordinaria amministrazione in base alle indicazioni del Consiglio Direttivo, mentre gli atti di straordinaria amministrazione devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo che delega, per l'esecuzione, il Presidente o un altro Consigliere.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di suo impedimento nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12 Organo di Controllo - Revisione legale dei conti

1. All'Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano

le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare l'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'assemblea, in particolare, provvede alla nomina di un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, facoltativamente od obbligatoriamente in tutti i casi in cui detta nomina sia prescritta dalla legge, ed in particolare nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Qualora l'Assemblea decida di nominare un Organo di controllo collegiale, esso sarà formato da tre componenti effettivi, e due supplenti, di cui uno Presidente, scelti tra le categorie di soggetti, anche non associati, di cui all'art. 2937, secondo comma, c.c. I componenti supplenti subentrano al componente effettivo in caso di morte, di dimissione o revoca e rimane in carica fino allo scadere del triennio.

Il componente unico ovvero i componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e sul rispetto delle norme del presente statuto, segnalando al Consiglio Direttivo e all'Assemblea eventuali violazioni dello stesso, vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed esercita tutte le funzioni di ispezione e di controllo di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

I membri dell'Organo di Controllo hanno diritto di

partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Esso può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti: in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se collegiale, è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta ordinaria o posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza in cui il preavviso può essere di tre giorni.

L'organo di controllo collegiale è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni dell'organo di controllo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri intervenuti.

2. Salvo quanto previsto all'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 117/2017, nei casi prescritti dalla legge, ed in particolare dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'assemblea può nominare anche un Collegio dei Revisori, composto da tre membri, tutti iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea può nominare un revisore o un collegio dei Revisori anche al di fuori dei casi prescritti dalla legge, quando lo ritenga opportuno.

Al revisore Unico ovvero al Collegio dei Revisori è affidata la revisione legale dei conti.

I componenti del Collegio dei Revisori, se nominati, possono essere revocati solo per giusta causa dall'assemblea dell'associazione sentiti gli interessati.

Art. 13 Risorse

L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa dal D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

L'associazione si dota di appositi conti correnti stabiliti dal Consiglio Direttivo e intestati a COMITATO ASSISTENZA MALATI TIGULLIO ODV.

Art. 14 Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Entro il 30 (trenta) aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà

all'Assemblea l'approvazione del bilancio ai sensi di legge.

Dopo l'approvazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio.

Art. 16 Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 17 Libri sociali obbligatori

Il COMITATO ASSISTENZA MALATI TIGULLIO ODV tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017 ossia:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti;
- e) il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo cui si riferisce.

Il libro di cui al punto e) deve essere numerato e vidimato prima di essere posto in uso.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Art. 18 Rapporti di lavoro

Il COMITATO ASSISTENZA MALATI TIGULLIO ODV può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalle norme di legge ed in particolare dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 Devoluzione del patrimonio allo scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo del "COMITATO ASSISTENZA MALATI TIGULLIO ODV" è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'art. 9 D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 20 Statuto

Il COMITATO ASSISTENZA MALATI TIGULLIO ODV è disciplinato dal presente statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle leggi in materia ed, in particolare, al D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 ed alle relative norme di attuazione.

Firmato: Marco Glorialanza

Alessandra Lai Notaio (Sigillo)

COPIA DOCUMENTO

Io sottoscritta Dottoressa Alessandra Lai, Notaio alla residenza di Lavagna, iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, certifico che la presente copia, composta da ventiquattro pagine, è conforme all'originale, costituente l'allegato "A" dell'atto a mio rogito in data 9 febbraio 2026 n. 7.103 di Repertorio, n. 5.550 di Raccolta, registrato a Chiavari il 10 febbraio 2026 al n. 4458 s. 1T.

Lavagna, Piazza Torino civico numero tre interno uno, dieci febbraio duemilaventisei.

Alessandra Lai

